



SIULP flash
COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**IL DIRETTIVO NAZIONALE SIULP
 RIUNITO A ROMA IL 27 E 28 settembre 2012**

APPROVA

La relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale nazionale.

CONSIDERA

Che, nonostante i ristretti ambiti imposti ai rappresentanti del Governo in materia di armonizzazione previdenziale, sia in ogni caso prioritario continuare l'azione di contrasto sin qui intrapresa per garantire la salvaguardia e la valorizzazione della specificità dei lavoratori del comparto sicurezza anche, se del caso, con forme di protesta pubblica da porre in essere secondo modalità da concordare con gli altri soggetti rappresentativi delle categorie interessate;

RITIENE

In ogni caso che sia necessario ed indifferibile dare avvio ad un percorso legislativo che conduca, in tempi certi e quanto più prossimi, ad un riordino delle carriere che consenta di riequilibrare le distorsioni prodotte dall'allungamento dell'età lavorativa del personale delle Forze di Polizia, e che, parimenti, sia finalmente data concreta attuazione agli istituti di previdenza complementare.

AUSPICA

Che le rilevanti ed inaccettabili distorsioni nell'applicazione della disciplina dei cambi turno e della reperibilità siano fatte oggetto di una interpretazione vincolante che risolva definitivamente i dubbi interpretativi insorti, nel rispetto dei fondamentali presupposti della tutela del personale e della regolare articolazione dell'orario di servizio.

RITIENE

Opportuno che, stante la carenza di risorse per la copertura integrale dei tagli derivanti dal c.d. "tetto salariale", nell'attribuzione delle disponibilità stanziare per l'alimentazione del fondo perequativo si provveda ad una ripartizione del corrispondente indennizzo, secondo criteri di equità e progressività. Ritiene, altresì, necessario sollecitare l'Amministrazione e il Governo per conoscere quali e quante risorse sono disponibili dal FUG e dalla riduzione delle missioni all'estero.

APPROVA

La proposta di intesa che prevede la possibilità offerta ai colleghi in quiescenza di aderire - salvaguardando l'identità Siulp - alla Federazione nazionale Pensionati della Cisl con la

FLASH nr. 33 - 2012

- Documento finale Direttivo Nazionale Siulp
- Pensioni: i lanci di agenzia su protesta Sindacati polizia
- Cambia la legge Pinto: risarcimenti solo se il processo dura più di sei anni
- Rimborso rette asili nido anno 2012
- Permessi retribuiti ai dipendenti pubblici per esercitare il diritto di voto
- Commissione paritetica centrale per la formazione e l'agg. nto professionale
- Come si diventa artificieri della Polizia di Stato
- Accesso agli atti
- Nomina a Commissario del ruolo direttivo speciale



garanzia di un riconoscimento della preziosa e specifica esperienza professionale da loro maturata, e conferisce delega alla Segreteria Nazionale per la conseguente stipula dell'accordo.

PRENDE ATTO

Con interesse della proposta di cooperazione tra la FNS-Cisl ed il SIULP che, nella condivisione dei valori confederali e nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative e politiche, potrà consentire l'elaborazione di proposte politiche comuni sulla sicurezza e sulla tenuta democratica del paese, anche attraverso la promozione di iniziative comuni in tema di armonizzazione contrattuale tra i vari operatori della sicurezza e del soccorso pubblico, e valuta favorevolmente la possibilità concessa agli iscritti Siulp di accedere ai servizi offerti dalle strutture centrali e territoriali della CISL.

DA MANDATO

Alla Segreteria Nazionale di attivare tutte le iniziative idonee ed opportune per sollecitare l'Amministrazione affinché, l'iter legislativo finalizzato alla modifica delle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e basato sulla sola valutazione dei titoli e dell'anzianità, nelle more della definizione del riordino delle carriere, sia portato a compimento nel più breve tempo possibile.

Approvato all'unanimità.

Pensioni: i lanci di agenzia su protesta Sindacati polizia

SPENDING REVIEW: Sindacati PS, NO ai 'nonni in divisa' pronti a manifestazione

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Al grido di "no ai nonni in divisa", i sindacati di polizia si dicono pronti ad una "grande manifestazione nazionale".

Sull'armonizzazione del sistema pensionistico delle forze dell'ordine, **Siulp**, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap si aspettano "che il Governo nel suo insieme prenda in mano la situazione e, spostando il confronto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ponga in essere un'iniziativa con una netta inversione di tendenza rispetto a quanto proposto venerdì scorso a Palazzo Chigi dal ministro Fornero".

"Oggi - dicono Felice Romano, Nicola Tanzi, Valter Mazzetti e Giorgio Innocenzi, rispettivamente segretari generali dei sindacati Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap - abbiamo avuto un incontro al Ministero dell'interno con la nostra amministrazione alla quale abbiamo spiegato la necessità di un'armonizzazione del sistema pensionistico che tenga conto, come previsto dalla legge, della specificità della professione e che, soprattutto, non costringa i poliziotti italiani a diventare nonni in divisa, diminuendo sensibilmente l'efficacia del loro lavoro per i cittadini, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica". "Soprattutto - sottolineano i sindacalisti - abbiamo rappresentato la necessità di un incontro urgente con il Ministro che sciolga la contraddizione emersa all'interno del Governo dopo che la Fornero ha sostenuto che quella rappresentata era la posizione condivisa da tutti i Ministri e le Amministrazioni interessate, mentre queste ultime continuano a sostenere che erano all'oscuro di tutto e che non condividono l'impostazione del ministro del lavoro".

"La bozza di regolamento che ci è stata consegnata - affermano Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap - è irricevibile. Tra l'altro, già adesso gli operatori delle forze dell'ordine hanno l'età pensionabile più alta d'Europa. Se le norme proposte non cambieranno, ci sarà una marea di pensionamenti immediati e un conseguente aumento del buco d'organico esistente". "Siamo e resteremo disponibili al confronto - spiegano i sindacati di polizia - ma nel contempo non possiamo tollerare ulteriori penalizzazioni per il comparto sicurezza che avrebbero conseguenze gravi, immediate e dirette nei confronti dei cittadini. Altrimenti, saremo costretti ad organizzare una grande manifestazione nazionale degli operatori del comparto sicurezza e ad avviare una mobilitazione lunga e serrata".

'Proposta Fornero irricevibile, pronta manifestazione nazionale'

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "No ai nonni in divisa, pronti a grande manifestazione nazionale".

Lo affermano Felice Romano, Nicola Tanzi, Valter Mazzetti e Giorgio Innocenzi, rispettivamente segretari generali dei sindacati di polizia **Siulp**, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap.

"Sull'armonizzazione del sistema pensionistico delle forze dell'ordine - osservano i sindacati - ci aspettiamo che il Governo nel suo insieme prenda in mano la situazione e, spostando il confronto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ponga in essere un'iniziativa con una netta inversione di tendenza rispetto a quanto proposto venerdì scorso a Palazzo Chigi dal ministro Fornero".

E' necessaria, sostengono, "un'armonizzazione del sistema pensionistico che tenga conto, come previsto dalla legge, della specificità della professione e che, soprattutto, non costringa i poliziotti italiani a diventare nonni in divisa, diminuendo sensibilmente l'efficacia del loro lavoro per i cittadini, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica".

"La bozza di regolamento che ci è stata consegnata - affermano Siulp, Sap, Ugl e Consap - è irricevibile. Tra l'altro, già adesso gli operatori delle forze dell'ordine hanno l'età pensionabile più alta d'Europa. Se le norme proposte non cambieranno, ci sarà una marea di pensionamenti immediati e un conseguente aumento del buco d'organico esistente".

Pensioni: sindacati polizia, No a nonni in divisa. Pronta manifestazione

(ASCA) - Roma, 27 set - "Sull'armonizzazione del sistema pensionistico delle forze dell'ordine ci aspettiamo che il Governo nel suo insieme prenda in mano la situazione e, spostando il confronto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ponga in essere un'iniziativa con una netta inversione di tendenza rispetto a quanto proposto venerdì scorso a Palazzo Chigi dal ministro Fornero". E' quanto annunciano, in una nota, Felice Romano, Nicola Tanzi, Valter Mazzetti e Giorgio Innocenzi, rispettivamente segretari generali dei sindacati **Siulp**, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap.

"Oggi - dicono - abbiamo avuto un incontro al Ministero dell'interno con la nostra Amministrazione alla quale abbiamo spiegato la necessità di un'armonizzazione del sistema pensionistico che tenga conto, come previsto dalla legge, della specificità della professione e che, soprattutto, non costringa i poliziotti italiani a diventare nonni in divisa, diminuendo sensibilmente l'efficacia del loro lavoro per i cittadini, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica". "Soprattutto - sottolineano i sindacalisti - abbiamo rappresentato la necessità di un incontro urgente con il Ministro che sciolga la contraddizione emersa all'interno del Governo dopo che la Fornero ha sostenuto che quella rappresentata era la posizione condivisa da tutti i Ministri e le Amministrazioni interessate, mentre queste ultime continuano a sostenere che erano all'oscuro di tutto e che non condividono l'impostazione del ministro del lavoro".

"La bozza di regolamento che ci è stata consegnata - affermano Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap - è irricevibile. Tra l'altro, già adesso gli operatori delle forze dell'ordine hanno l'età pensionabile più alta d'Europa. Se le norme proposte non cambieranno, ci sarà una marea di pensionamenti immediati e un conseguente aumento del buco d'organico esistente".

"Siamo e resteremo disponibili al confronto - spiegano i sindacati di polizia - ma nel contempo non possiamo tollerare ulteriori penalizzazioni per il comparto sicurezza che avrebbero conseguenze gravi, immediate e dirette nei confronti dei cittadini. Altrimenti, saremo costretti ad organizzare una grande manifestazione nazionale degli operatori del comparto sicurezza e ad avviare una mobilitazione lunga e serrata".

Cambia la legge Pinto: risarcimento solo se il processo dura più di sei anni



Le modifiche alla "Legge Pinto", apportate dal Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (decreto sviluppo) rendono più restrittiva la disciplina del risarcimento per la irragionevole durata dei processi.

Le novità in materia ridefiniscono l'intero procedimento, rendendolo più simile a quello previsto per il decreto ingiuntivo, prevedono sanzioni da irrogare per le richieste più pretestuose, comportano l'esclusione delle parti colpevoli di aver assunto condotte dilatorie e infine determinano dei termini rigidi per la presentazione delle domande nel senso che non dovranno essere trascorsi più di 60 giorni dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento contestato sia diventata definitiva.

Una particolare attenzione verrà riservata alla durata del procedimento: esso infatti non potrà durare più di 6 anni, con 3 anni per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la Cassazione.

Al di sotto di queste soglie nessuna richiesta verrà presa in considerazione. Negli altri casi, andrà verificata dalla Corte d'appello la consistenza del ritardo: per ogni anno di sfioramento, oppure per frazioni di anno superiori a sei mesi, del limite del grado di giudizio, il risarcimento potrà essere compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500.

Sarà possibile determinare un ammontare superiore, purché non superi il valore della causa.

In questo passaggio è rilevante la condotta del giudice e soprattutto quella delle parti. Queste ultime devono tenere un comportamento idoneo, astenendosi dall'utilizzare poteri processuali legittimi in una funzione meramente dilatoria e di allungamento dei tempi della decisione. In tali casi nessun risarcimento potrà essere concesso.

Il nuovo procedimento permetterà uno svolgimento diverso che prende avvio con la parte che presenta ricorso al presidente della Corte d'appello competente, quest'ultimo che designa un giudice competente alla trattazione della causa che, a sua volta, deciderà con decreto sulla base dei documenti presentati dalla parte. Il decreto poi potrà essere oggetto di impugnazione in tempi stretti.

Si salvaguarderebbe in questo modo la possibilità di una tutela giurisdizionale rafforzata, visto che sull'impugnazione deciderà, ma solo a quel punto, la Corte d'appello in versione collegiale.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora. Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Rimborso rette asili nido anno 2012



Riportiamo di seguito il testo della nota ministeriale, trasmessa lo scorso 26 settembre dall'Ufficio Relazione Sindacali

“La Direzione centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha comunicato che, con riferimento alle modalità ed ai criteri concordati con codeste OO.SS., inerenti il rimborso delle rette degli asili nido relative all'anno solare 2012, l'importo complessivo

delle rette per l'anno solare 2012 (1 gennaio - 31 dicembre) ammonta a euro 7.298.303,88 e riguarda n. 3.412 bambini.

E' stato precisato che la somma di euro 64.862,75 concerne n. 34 minori portatori di handicap grave.

Per tali casi, come stabilito con codeste OO.SS., il rimborso delle rette verrà effettuato per intero.

E' stato fatto presente, infine, che la percentuale di rimborso per l'anno solare 2012 è pari al 20,5826% risultante dal rapporto tra lo stanziamento di bilancio stabilito per l'esercizio finanziario 2012 per il rimborso rette asili nido (euro 1.553.695,00) e l'ammontare complessivo del fabbisogno comunicato da tutte le Prefetture per l'anno in corso (euro 7.298.303,88), detratta la somma concernente i bimbi portatori di handicap grave.

Sono state ammesse al rimborso anche le domande pervenute in ritardo alle Prefetture-UTG, per cause non imputabili ai dipendenti.”

Permessi retribuiti ai dipendenti pubblici per esercitare il diritto di voto

Ci scrive un Agente in prova del 184mo corso per avere delucidazioni in merito alla normativa vigente sui permessi elettorali, in quanto, essendo residente nella regione Sicilia vorrebbe esercitare il proprio diritto di voto nell'ambito delle elezioni regionali in programma per il 28-29 Ottobre 2012.

Sul punto, l'art.118 del D.P.R 361/1957 stabilisce che al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministero per il tesoro con proprio decreto.

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'articolo 118 del dpr n. 361/1957, è previsto soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni. In tal caso, al lavoratore che, pur avendo provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non ha ancora ottenuto l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio, spetta il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto.

Con decreto del 5 marzo 1992 il Ministero del tesoro ha stabilito che i limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto il trattamento di missione al personale che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto di voto, sono così fissati:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e

viceversa.

Commissione paritetica centrale per la formazione e l'aggiornamento professionale

Il giorno 25 settembre 2012 si è svolta la 84ª riunione della Commissione Paritetica Centrale per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale.

L'ordine del giorno prevedeva lo sviluppo ed il completamento delle tematiche già affrontate in occasione dell'ultima riunione del 25 gennaio 2012, l'avvenuta modifica normativa della durata dei corsi per Allievi Agenti (rinnovato art. 6 bis del D.P.R. 24.04.1982 nr. 335), la rimodulazione dei programmi dei corsi di accesso iniziale alle Specialità - compresi quelli di riqualificazione per chi già vi presta servizio, le nuove modalità di effettuazione degli esami finali già in vigore per il 184° corso Allievi Agenti ed il prossimo avvio del corso per Vice Revisore Tecnico.

Il nuovo Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione Prefetto Gerardo Cautilli, assistito dai suoi più diretti collaboratori, ha introdotto i lavori e brevemente si riportano gli aspetti più rilevanti:

- i corsi di base per l'ingresso nelle Specialità saranno ridimensionati nel tempo e rimodulati nelle previsioni programmatiche:

- per la Polizia di Frontiera una Direttiva dell'Unione Europea fissa la durata a 24 settimane (10 di corso, 13 di pratica presso Uffici e Reparti ed 1 per l'esame finale al CAPS);
- per la Polizia Stradale la durata sarà di 10 settimane (8 di corso, 2 di pratica e l'esame finale);
- per la Polizia Ferroviaria e Postale e delle Telecomunicazioni la durata sarà di 6 settimane (tutte di corso al CAPS).

Le proposte di variazione dei programmi presentate dall'Amministrazione, frutto del lavoro congiunto fra Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione e Direzione Centrale per le Specialità, hanno raccolto il plauso della Commissione Paritetica e sono state pertanto approvate all'unanimità.

I corsi di base riguarderanno il Personale che ha una anzianità di Specialità da zero a 3 anni, mentre coloro che possono vantare un'anzianità superiore ai 3 anni saranno avviati ai corsi di riqualificazione, di breve durata, che consentiranno l'acquisizione a matricola della Specialità.

La Commissione completerà nella prossima riunione (novembre 2012) la discussione avviata in merito alle modalità di effettuazione ed ai programmi dei corsi di riqualificazione (da affrontare ancora la questione della volontarietà o meno nell'accesso ai corsi di riqualificazione e degli esiti del colloquio-esame finale).

In tale occasione, l'Amministrazione fornirà anche dati più precisi in merito al numero degli interessati alla riqualificazione (circa 800 unità per la Polizia Stradale e circa 100 per la Polizia Ferroviaria), aspetti questi certamente rilevanti nella programmazione di qualsiasi attività concorsuale.

L'ipotesi al momento dibattuta è quella di seminari di breve durata (probabilmente una settimana) con valutazione finale, mentre per la sola Polizia di Frontiera i corsi di riqualificazione avranno la medesima durata di quello base.

La Commissione, su proposta del componente SIULP Paolo MOLINELLI, ha deliberato all'unanimità di proporre alla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane di assegnare da ora in poi alle Specialità solamente Operatori che abbiano già frequentato il relativo corso di specializzazione;

- l'avvenuta variazione normativa dell'art. 6 bis del D.P.R. 24.04.1982 nr. 35 ha

rimodulato la durata dei corsi per Allievi Agenti a 9 mesi didattici presso le Scuole e a 3 mesi di "applicazione pratica" presso gli Uffici e Reparti territoriali e riguarderà il prossimo 186° corso per Allievi Agenti (presumibile inizio a fine 2012 con 11 Istituti di Istruzione interessati).

Nella prossima riunione di novembre 2012 la Commissione Paritetica ultimerà la discussione già avviata in materia di regolamentazione delle modalità di svolgimento dei corsi e dell'applicazione pratica e di svolgimento delle prove d'esame e dei criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.

In proposito il SIULP ha evidenziato la necessità di valorizzare appieno le risorse umane interne agli Istituti di Istruzione con particolare riferimento all'indennità di insegnamento ed il Prefetto Cautilli si è dichiarato d'accordo.

Già dal vigente 184° corso per Allievi Agenti verranno invece adottate le nuove modalità per l'esame finale che recepiscono una richiesta "storica" del SIULP e di tutte le altre OO.SS.: si avrà finalmente la correzione univoca e non differenziata degli elaborati, dato che la Commissione unica d'esame predisporrà i questionari ed i relativi correttori che saranno poi adoperati dalle varie Sottocommissioni d'esame che praticamente ed in ogni Istituto di Istruzione provvederanno alla effettiva correzione degli scritti;

- l'Amministrazione ha dato notizia che si stanno concludendo le procedure concorsuali a Vice Revisore Tecnico e la tematica (programma del corso) sarà affrontata nella prossima riunione della Commissione.

Da ultimo è stato stabilito che nella riunione di novembre la Commissione Paritetica affronterà anche le tematiche di carattere generale per l'aggiornamento professionale per l'anno 2013; è stato poi richiesto al Prefetto Cautilli un intervento per risolvere le problematiche di funzionamento che molti poligoni di tiro ancora lamentano e per consentire il mantenimento fisico agli istruttori presenti nelle varie Scuole.

Come si diventa artificieri della polizia di stato

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine ai requisiti relativi alle selezioni per artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato.

Gli artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato adottano le procedure d'intervento secondo standard NATO.

Il personale da avviare al corso di artificiere è selezionato, a domanda con requisito di volontarietà, tra gli operatori dei ruoli esecutivi con almeno cinque anni di servizio.

I selezionati, dopo essere stati sottoposti ad accertamenti psicofisici e attitudinali vengono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione consistente in due diversi periodi svolti presso strutture del Ministero della Difesa. Dopo il conseguimento della specializzazione, gli operatori, effettuano periodicamente corsi, stage, meeting multidisciplinari, anche all'estero, e presso Enti sia civili sia militari.

Considerata la specificità di impiego ed i teatri operativi è da escludere che il possesso di abilitazioni conseguite nel corso del servizio militare possano comportare una deroga dei requisiti di accesso e selezione che sono e restano quelli previsti dalla specifica normativa come da circolare che, di volta in volta in riferimento a ciascuna selezione, viene emanata dalla direzione centrale delle risorse umane del Dipartimento della P.S.

Accesso agli atti



Ci vengono, da più parti chiesti chiarimenti in ordine al diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.

L'articolo 15 della legge n. 15 del 2005 sostituisce l'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 introducendo sia le definizioni che i principi in materia di accesso.

Per quel che concerne le definizioni:

- "diritto di accesso" è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- "interessati" sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- "contro interessati" sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto e che, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- "documento amministrativo" è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- "pubblica amministrazione" sono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Quanto ai principi, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione, come vedremo, di casi prestabiliti.

L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non operata per finalità di rilevante interesse pubblico, di cui alla previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Il diritto di accesso comporta casi di limitazione. In particolare è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li

regolano;

- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Inoltre, le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso, fissando per ogni categoria di documenti anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

In via generale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, con regolamento, ex art. 17, comma 2, L. n.400/1988, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

L'accesso agli atti può essere negato previa valida giustificazione motivando il diniego con la necessità di proteggere, mediante il segreto, uno o più interessi legislativamente previsti, quindi, è possibile invocare la necessità del segreto solo nei casi in cui vi sia l'esigenza obiettiva e reale di tutelare particolari e delicati interessi pubblici; esigenza che, tra l'altro, deve essere normativamente prevista e ritenuta prevalente sul diritto di accesso. Da tale impostazione la giurisprudenza ha fatto discendere i seguenti corollari:

- a) il "segreto" che impedisce l'accesso ai documenti non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato principio di assoluta riservatezza dell'azione amministrativa;

b) il segreto fatto salvo dalla legge n. 241/90 deve riferirsi esclusivamente ad ipotesi in cui esso mira a salvaguardare interessi di natura e consistenza diversa da quelli genericamente amministrativi.

Dunque, la trasparenza rappresenta la regola generale dell'azione amministrativa, e l'accesso ai documenti consente di rendere conoscibile la stessa da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il decorso di trenta giorni senza risposta determina la formazione di un "diniego tacito".

Per quel che concerne i ricorsi giurisdizionali, la legge la legge consente all'interessato di presentare, nel termine di 30 giorni, ricorso giurisdizionale in primo grado al Tribunale Amministrativo Regionale «contro le determinazioni amministrative concernenti l'accesso», definendo sinteticamente il rito e i poteri del giudice.

Per quel che concerne i ricorsi amministrativi si può ricorrere al difensore civico la cui competenza, tuttavia, riguarda solo gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali: Qualora il difensore civico non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è possibile inoltrare ricorso alla speciale Commissione per l'accesso.

Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

La legge disciplina, per gli atti di competenza statale, il coordinamento con la normativa in materia di privacy, definendo il rapporto tra la Commissione e il Garante per la protezione dei dati personali.

Seminario per i RLS Siulp della Lombardia

"La sicurezza nel lavoro per i garanti della sicurezza"

Milano, 1 - 2 ottobre 2012 - presso CISL Milano via Tadino, 23

Nel corso della prima giornata si descriverà la struttura del D. lgs. 81/08 toccando vari temi fra i quali:

- normativa nazionale e comunitaria
- campi di applicazione e figure coinvolte nel sistema della sicurezza
- organizzazione del sistema attivo della sicurezza
- la valutazione dei rischi
- nozioni sui dispositivi di protezione individuale
- nozioni sulla movimentazione manuale dei carichi
- nozioni sulla segnaletica di sicurezza
- nozioni sul rischio incendio
- apparato sanzionatorio
- a formazione e l'informazione dei lavoratori.

La seconda giornata sarà caratterizzata da due tavole rotonde: la prima tratterà le problematiche riscontrate nei luoghi di lavoro della polizia di Stato, la seconda, pomeridiana, basata sulla condivisione delle esperienze dei partecipanti ai tavoli di confronto con il datore di lavoro

a cura della Segreteria Regionale del Siulp Lombardia - per informazioni contattare il 3346990252

Nomina alla qualifica di Commissario del ruolo direttivo speciale - applicazione dell'articolo 21, comma L, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

Con circolare del 27 luglio 2012 n. 559/C/5/H/77, **visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti in ordine** alla nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, con particolare riferimento all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 che prevede che *"gli ispettori superiori, s.u.p.s. conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito"*.

L'accezione *"senza demerito"* comporta che la nomina alla qualifica direttiva deve essere subordinata ad una valutazione della qualità del servizio svolto nell'ultimo quinquennio: Poiché detta valutazione appare connotata da evidenti elementi di discrezionalità, l'Amministrazione ha ritenuto di individuare criteri (oggettivi) che vadano a qualificare il "demerito" nel servizio prestato come di seguito indicato:

1. in ambito di valutazione annuale: la presenza di uno o più rapporti informativi che nell'arco dell'ultimo quinquennio riportino un giudizio complessivo inferiore a "buono";
2. in ambito di addebiti disciplinari conseguenti ad accadimenti storicamente riferibili all'ultimo quinquennio:
 - a. sanzioni disciplinari superiori al richiamo orale;
 - b. in caso di pendenza del procedimento, si attende la definizione del gravame;
3. in ambito di addebiti penali per fatto reato storicamente riferibile all'ultimo quinquennio:
 - a. sentenza di condanna passata in giudicato;
 - b. in caso di pendenza del giudicato, si attende la definizione della vertenza.

I sopra elencati criteri sono, in linea di massima, gli stessi che già valgono in materia di conferimento di onorificenze e di riconoscimenti di servizio (vds. la circolare ministeriale n. 333/C/2/9008-B/2010 del 21 giugno 2010, per individuare, peraltro in maniera ancor più restrittiva, il requisito dell' *"onorevole servizio"*).

Inoltre, proprio nell'ottica di un'interpretazione favorevole ai dipendenti, si è ritenuto di non considerare quale motivo di diniego l'irrogazione della sanzione disciplinare del "richiamo orale" (quand'anche, naturalmente, formalizzato agli atti).



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga. Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI